

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza e ad una Residenza per Artisti nei territori per il triennio 2025-2027

- 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. OBIETTIVI**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI PROPONENTI**
- 5. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO**
 - 5.1 Risorse disponibili e ripartizione**
 - 5.2 Entità massima del contributo concedibile**
- 6. COSTI AMMISSIBILI**
- 7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**
- 8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE**
- 9. CRITERI DI VALUTAZIONE**
- 10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**
- 11. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI**
- 13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**
- 14. VARIAZIONI DI PROGETTO**
- 15. CONTROLLI**
- 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Richiamate:

- l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 "Residenze del D.M. 27 luglio.2017, sancita il 18.12.2024;
- l'Accordo di programma interregionale triennale, in merito al quale la Conferenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2024 - in attuazione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - che perseguirà nel triennio 2025/2027 le finalità e gli obiettivi contenuti nell'articolo 1 dell'Intesa;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355/2025 dell'11.08.2025 di approvazione del progetto 'Residenze';
- la L.R. n. 11/2009 "Norme in materia di spettacolo", in particolare l'art.2, comma 2, prevede che "La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea";
- DA 100/2025 - Piano triennale della cultura 2025/2027, scheda n. 3.3.3;
- DGR 914/25 – Programma annuale cultura 2025, scheda n. 6.

La Regione Marche emana il presente avviso per la selezione di **1 Centro di Residenza e di 1 Residenza per Artisti nei territori**, come definiti nel successivo paragrafo 3 (d'ora in avanti "Residenze") da ammettere a contributo.

2. OBIETTIVI

Per il triennio 2025-2027, gli obiettivi della collaborazione Stato/Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'art. 43, secondo quanto indicato all'art. 1 dell'Intesa, sono i seguenti:

- sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica anche a carattere multidisciplinare, a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. La presente Intesa afferma la necessità di qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio.
- L'accordo nelle linee guida comuni a cui i bandi regionali fanno riferimento, può valorizzare progetti di residenza che prevedano forme articolate, coerenti ed argomentate di residenze multiple ovvero con più sedi oltre che multidisciplinari. In particolare, l'Accordo di programma deve favorire lo scambio di buone pratiche tra le residenze in fase di avvio e quelle in fase di sviluppo e consolidamento.
- I centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico, non occasionale e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche e dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.
- L'attività riferita alle Residenze per artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza, relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del

progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente progetto e così come stabilito dall'art. 6 dell'Intesa, si intende per:

- a) **Residenza:** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.
- b) **Residenze per artisti nei territori:** luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.
- c) **Centro di Residenza:** luoghi in cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il Raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal Raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo, con l'esclusione di alcune categorie: Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, per i quali è ammessa la possibilità di assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale. Possono quindi far domanda in forma associata le imprese, i festival, i centri di produzione, i circuiti, gli organismi di promozione e quelli

di programmazione. Ciascun componente del raggruppamento deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

4. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI PROPONENTI

Le attività di Residenza sia per il Centro di Residenza sia per la Residenza per Artisti nei territori oltre a possedere le caratteristiche e i requisiti indicate al precedente paragrafo 3 e a quanto di seguito riportato, dovranno:

- essere inerenti ad uno o più dei diversi generi dello spettacolo dal vivo (danza, musica, teatro, circo contemporaneo e arte di strada, attività multidisciplinari);
- essere realizzate sul territorio della Regione Marche;
- essere realizzate nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per ciascun anno del triennio 2025-2027; solo per l'anno 2025 le attività di residenza potranno concludersi entro il 31 marzo 2026.

Inoltre, un soggetto può presentare una sola domanda e può partecipare a un solo progetto di Residenza.

I requisiti di ammissibilità indicati agli allegati A) e B) devono essere conservati per la triennialità sia

in fase di presentazione del preventivo sia in fase di presentazione del consuntivo.

Centro di Residenza

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza **“Centro di Residenza”** devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo.

Per “Raggruppamento” si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con le Regioni, le Province autonome e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento potrà essere regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti. I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

b. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 500.000,00.

In caso di assegnazione del contributo, il raggruppamento dovrà adottare un sistema di tracciabilità tale da garantire la riconducibilità delle spese alle attività del CdR.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

c. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:

- di essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

d. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare un'esperienza almeno triennale maturata nell'arco dell'ultimo decennio nell'organizzazione di attività di residenza.

e. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2025/2027, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il proponente deve inoltre dimostrare di avere la gestione diretta o la disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

f. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure aventi la seguente esperienza, risultante dal curriculum professionale:

- Una figura impiegata nel ruolo amministrativo/organizzativo, con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- Una figura impiegata nel ruolo tecnico con un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa;
- Una o più figure impiegate nel ruolo artistico con un'esperienza lavorativa almeno quinquennale.

Il Centro deve garantire tutor qualificati all'interno della struttura organizzativa o reperiti ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

g. Attività di Residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

a) in ciascun anno del triennio il CdR deve accogliere in residenza non meno di otto diversi artisti o compagini, dei/delle quali almeno due devono essere individuati con le caratteristiche di cui al punto e);

b) ogni soggetto ospitato, che sia singolo o una compagine, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore dieci giorni, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;

c) il CdR deve effettuare un numero minimo di 120 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;

d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività;

e) il Centro dovrà assicurare la valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare, attraverso la realizzazione di residenze "trampolino".

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

h. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%.

Compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.

b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%

c) costi generali: massimo 25%.

i. Esclusioni e condizioni relative al partenariato

Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di **“Residenze per artisti nei territori”** devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

a. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I progetti devono essere presentati da soggetti comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

b. Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dal bilancio annuale, deve essere stato nel 2024 o nell'ultimo bilancio approvato maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027.

c. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi

Il soggetto proponente deve attestare:

- di essere in regola con gli obblighi di legge concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

d. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza.

La documentazione dovrà dimostrare la sua piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la sua piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria.

e. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto proponente deve disporre di almeno una sede operativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Il soggetto proponente deve inoltre dimostrare di avere in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata, oppure deve presentare documentazione attestante che, qualora risulterà aggiudicatario, avrà la disponibilità di:

- uno spazio attrezzato con relativa agibilità, ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità degli spazi non si applica *ex ante* nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

f. Struttura organizzativa

Il soggetto proponente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

Deve essere garantita la presenza di un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito *ad hoc* con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza. Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

g. Attività di Residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Residenze per Artisti nei Territori" sono i seguenti:

- a) il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini per annualità;
- b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a dieci giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità; fanno eccezione le residenze di esclusivo genere musicale per le quali deve essere garantita una durata minima di 5 giorni;
- c) devono essere garantite un numero minimo di 45 giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- d) oltre alla disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati avente ad oggetto gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

Volumi di attività superiori a quelli precedentemente stabiliti potranno essere valorizzati nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

h. Struttura del bilancio del progetto di Residenza per artisti nei territori

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

a) quota destinata alla residenza degli artisti comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, assicurazioni e ospitalità: costi tecnico organizzativo minimo 65%.

compensi e retribuzioni agli artisti in residenza: minimo 20% dei costi totali di progetto.

b) azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%

d) costi generali: massimo 25%.

i. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dell'Intesa, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEL CONTRIBUTO

5.1 Risorse disponibili e ripartizione

Nel triennio di validità dell'Accordo interregionale, le Residenze selezionate nell'ambito della presente procedura verranno cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, mediante il cofinanziamento della Regione Marche (in breve Regione) e del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo (in breve MiC/DGS).

Le percentuali di cofinanziamento regionale e statale sono così stabilite all'art. 5 commi 3 e 4 dell'Intesa:

- per una quota pari al 60% per cento a carico del MiC/DGS e al 40% a carico della Regione, relativamente al Centro di Residenza;
- per una quota pari al 40% a carico del MiC/DGS e al 60% a carico della Regione, relativamente alle Residenze per Artisti nei territori.

Tuttavia, per il 2025, la quota di stanziamento ministeriale stabilita in sede tecnica e riportata nell'Accordo di programma all'art. 2 non è sufficiente a garantire tali percentuali di cofinanziamento, pertanto:

- a) Per il 2025 il cofinanziamento complessivo è pari ad € 191.600,00 (art. 2 dell'Accordo) di cui € 153.100,00 per il Centro di Residenza ed € 38.500,00 per la Residenza per Artisti nei Territori ed è così stabilito:
 - € 86.600,00 a carico del Ministero della Cultura, quale quota FNSV assegnata alla Regione dal decreto del Direttore generale Spettacolo del 30.6.2025 Rep. n. 748
 - € 105.000,00 a carico della Regione, quale quota dello stanziamento previsto sui capitoli di spesa relativi all'interno della Missione 5 - Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 anno di previsione 2025, di cui alla delibera n. 914/2025 e n. 1355/2025.
- b) Per la seconda e la terza annualità di attuazione dell'Accordo interregionale 2025-2027, la quota di cofinanziamento della Regione per esigenze di bilancio è stata confermata nell'annualità 2026 e 2027, salvo variazioni al bilancio di previsione, mentre la quota del Ministero, sarà confermata annualmente alla Regione da parte del MiC entro il 20 marzo dell'anno di riferimento, sulla base della disponibilità dei rispettivi bilanci, previa ripartizione dello stanziamento previsionale in sede di

coordinamento tecnico Stato/Regioni e Province Autonome, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 c. 4 dell'Intesa e all'art. 2 c. 3 dell'Accordo.

5.2. Entità massima del contributo concedibile

Il contributo complessivo - composto dalle quote di contributo ministeriale e regionale - a favore di ogni singolo progetto può essere concesso nella misura della copertura del disavanzo esposto in bilancio (costituito dalla differenza tra costi e ricavi di progetto) e fino ad un massimo del 80% del totale dei costi complessivi di progetto. La quota restante, pari ad almeno il 20%, deve essere garantita dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

6. COSTI AMMISSIBILI

I costi per essere considerati ammissibili, ai sensi del presente avviso devono:

- essere direttamente sostenuti dal soggetto richiedente,
- essere direttamente imputabili ad una o più attività del progetto
- essere opportunamente documentabili e tracciabili, con documenti fiscalmente validi
- essere riferiti ad attività svolte sul territorio regionale
- essere riferiti all'arco temporale 01/01 – 31/12 dell'anno di riferimento. Per l'annualità 2025 il Coordinamento tecnico della Commissione Cultura così come comunicato dal Ministero della Cultura ha preso atto della possibilità di concludere le attività previste entro il 31 marzo 2026.

Per le modalità di rendicontazione si rimanda alla consultazione **dell'Allegato C** del presente avviso.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'istanza deve essere presentata perentoriamente **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.norme.marche.it utilizzando la modulistica di adesione al presente avviso, compilata in ogni sua parte (Allegato A o Allegato B del presente avviso) comprensiva della seguente documentazione obbligatoria:

a) per il Centro di Residenza

- 1. Progetto triennale 2025-2027;**
- 2. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi;**
- 3. Programma annuale di attività 2025, costituito da:**
 - a) Relazione**
 - b) Scheda di attività di residenza**
 - c) Bilancio preventivo**

Con la domanda vanno altresì trasmessi:

1) Curriculum professionale del Raggruppamento/dei soggetti componenti il Raggruppamento attestante l'esperienza pregressa nell'organizzazione di attività di residenza, la capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale (l'esperienza deve essere almeno triennale, 2022-2024, ma può essere indicata anche quella pregressa a partire dal 2015, in quanto oggetto di valutazione); eventuali accordi di partenariato con Teatri nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione;

2) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto

3) Curricula dei tutor (figura di accompagnamento degli artisti in residenza)

4) Bilancio di esercizio 2024 o ultimo bilancio approvato per ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento

5) Atto istitutivo del Raggruppamento che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, e che conferisca con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso, qualificato mandatario, che in nome e per conto proprio e dei mandanti si rapporterà con la Regione

oppure qualora il Raggruppamento non fosse già costituito, una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento con specifica di ruoli, funzioni e oneri, e a conferire con mandato collettivo speciale rappresentanza ad uno dei partecipanti al Raggruppamento stesso; l'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà, comunque, essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale esito positivo della selezione.

6) Atto costitutivo e/o Statuto (ultimo approvato) di ciascun soggetto che costituisce il Raggruppamento.

È possibile allegare facoltativamente eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione del progetto.

b) per la Residenza per artisti nei territori

1. Progetto triennale 2025-2027;

2. Scheda relativa alla disponibilità ed adeguatezza degli spazi;

3. Programma annuale di attività 2025, costituito da:

a) Relazione

b) Scheda di attività di residenza

c) Bilancio preventivo

Con la domanda vanno altresì trasmessi:

1) Curriculum professionale del soggetto proponente attestante l'esperienza pregressa nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza (il soggetto proponente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza)

2) Curricula dei tutor (figura di accompagnamento degli artisti in residenza)

3) Bilancio di esercizio 2024 o ultimo bilancio approvato

4) Atto costitutivo e/o Statuto (ultimo approvato) del soggetto proponente

È possibile allegare facoltativamente eventuale ulteriore documentazione utile alla valutazione del progetto.

La domanda di contributo deve:

- essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato (in caso di delega deve essere allegato atto di delega/procura speciale) mediante firma digitale basata su un certificato valido, non revocato o sospeso alla data di sottoscrizione;

- nel caso del Raggruppamento, va firmata digitalmente dal Legale Rappresentante mandatario del Raggruppamento, o se non ancora costituito, dallo stesso, individuato nella dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, e, anche, dai Legali Rappresentanti di ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento;

- essere in regola con l'imposta di bollo.

I soggetti esenti da tale imposta dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Gli altri richiedenti dovranno riportare l'indicazione degli estremi della marca da bollo di importo pari ad euro 16,00. La marca da bollo indicata al momento della domanda dovrà essere conservata dal richiedente per almeno tre anni successivi alla liquidazione del cofinanziamento ed esibita a richiesta della Regione o dei competenti organismi statali.

Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

Non si assegna il contributo qualora il soggetto risulti aver subito una revoca o una riduzione di un contributo assegnato dalla Regione Marche a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2018/2020.

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.

Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica da una casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto proponente al seguente indirizzo PEC: regione.marche.culturaeimpres@emarche.it indicando nell'oggetto "Domanda di contributo - AVVISO RESIDENZE 2022-2024".

Eventuale ulteriore documentazione a corredo della domanda già inviata o rettifica di meri errori materiali/sviste/refusi nella documentazione già presentata dovranno pervenire alla pec indicata entro il termine indicato.

La domanda di contributo corredata della documentazione indicata e presentata secondo le modalità sopradescritte può essere trasmessa a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.norme.marche.it e deve pervenire improrogabilmente, pena l'esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell' avviso sul sito www.norme.marche.it verrà data comunicazione al seguente indirizzo: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione della stessa. Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi informatici dipendenti dal mittente non potranno comunque essere accolte.

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'istruttoria prevede due fasi successive:

- a) istruttoria formale: diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento. La durata massima di 30 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.
- b) Valutazione di merito: I progetti vengono valutati da un' apposita commissione nominata dal Dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura, sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto.
Sulla base dei punteggi attribuiti sarà stilata apposita graduatoria con assegnazione del contributo previsto dal presente avviso.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione dei progetti per l'attivazione di n. **1 CENTRO DI RESIDENZA**, sarà fatta secondo i seguenti criteri:

| CRITERI GENERALI | CRITERI SPECIFICI | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|

| ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SOGGETTO | | 30 |
|---|--|-----------|
| Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) (da curriculum) | Esperienza relativa alla gestione di attività di residenza ulteriore rispetto ai tre anni richiesti per l'ammissione (minimo 30 gg di residenze all'anno) | 15 |
| | Esperienza di gestione di progetti: <ul style="list-style-type: none"> a) di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) interdisciplinari/multidisciplinari; c) rivolti ai giovani artisti con specifiche azioni di scouting; d) progetti di formazione e ampliamento del pubblico | 10 |
| Profilo qualitativo dei partner associati (si veda punto i) paragrafo 4) | Coinvolgimento dei partner associati (Teatri nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale – ora Teatri delle città, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di Tradizione, i Centri Coreografici Nazionali e i Centri di Rilevante Interesse Danza) in termini di adesione e di collaborazione finalizzata allo sviluppo del progetto attraverso la messa a disposizione di risorse o servizi. | 5 |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO | | 70 |
| Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza | Coerenza con obiettivi e tipologia di residenza indicati ai paragrafi 2 e 3 dell' Avviso e chiarezza nella descrizione degli obiettivi, delle azioni e dei risultati attesi | 15 |
| Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | Esperienza e coerenza delle figure professionali coinvolti a livello artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto di residenza | 5 |
| Profilo qualitativo delle competenze dei tutor riconosciute in ambito nazionale ed internazionale in riferimenti ai progetti presentati (da curriculum) | Esperienza dei tutor, anche in ambito nazionale e internazionale (da curriculum) | 8 |
| Tipologia di azioni di tutoraggio e di curatela nei confronti dei progetti artistici | Coerenza del progetto di tutoraggio rispetto al progetto artistico presentato nell'ambito del Centro di Residenza | 7 |

| | | |
|---|---|---|
| Valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso attraverso la realizzazione di almeno due residenze “trampolino” | Numero di residenze “trampolino” ulteriori rispetto alle due richieste | 4 |
| | Coerenza dei progetti di valorizzazione degli artisti agli inizi del loro percorso rispetto agli obiettivi specifici delle residenze “trampolino” | 3 |
| Coerenza delle modalità di selezione degli artisti (inviti alla candidatura, avviso della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore) rispetto al percorso di tutoraggio e curatela | Coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza, considerando anche le azioni di promozione e comunicazione finalizzate alla selezione degli artisti | 5 |
| Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20% | Rapporto tra i compensi degli artisti in residenza e il costo totale del progetto | 5 |
| Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto | Coerenza e rilevanza delle azioni dirette al coinvolgimento delle comunità comprese le azioni di restituzione al pubblico del progetto di residenza e le azioni di formazione del pubblico | 4 |
| Collaborazioni previste dal progetto con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale.....) | Presenza e rilevanza delle collaborazioni indicate con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori | 3 |
| Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l’inserimento e l’accompagnamento degli artisti o delle | Presenza e rilevanza di progetti in partenariato e di reti progettuali con: - altre residenze per favorire gli attraversamenti da parte degli artisti - altri soggetti regionali/nazionali/internazionali per favorire l’inserimento degli artisti/compagnini ospitati in residenza | 7 |

| | | |
|---|--|------------|
| compagini in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo | nel sistema dello spettacolo | |
| Caratteristiche degli spazi a disposizione | Adeguatezza degli spazi a disposizione rispetto alle attività previste e all'accoglienza degli artisti | 4 |
| TOTALE | | 100 |

La valutazione dei progetti per l'attivazione di n. **1 RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI**, sarà fatta secondo i seguenti criteri:

| CRITERI GENERALI | CRITERI SPECIFICI | PUNTEGGIO MASSIMO |
|---|---|--------------------------|
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL SOGGETTO | | 25 |
| Profilo qualitativo del soggetto proponente (da curriculum) | Esperienza relativa allo svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, inclusa l'attività di residenza – anche ulteriore rispetto ai tre anni richiesti per l'ammissione (minimo 10 gg di residenze all'anno) | 15 |
| | Esperienza di gestione di progetti: a) interdisciplinari/multidisciplinari; b) rivolti ai giovani artisti con specifiche azioni di scouting; c) progetti di formazione e ampliamento del pubblico d) con collaborazioni a livello regionale, nazionale e/o internazionale | 10 |
| ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO | | 75 |
| Coerenza, articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di residenza | Coerenza con obiettivi e tipologia di residenza indicati ai paragrafi 2 e 3 dell' Avviso e chiarezza nella descrizione degli obiettivi, delle azioni e dei risultati attesi | 20 |
| Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo | Esperienza e coerenza delle figure professionali coinvolti a livello artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto di residenza | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| Profilo qualitativo delle competenze dei tutor (da curriculum) | Esperienza dei tutor e coerenza del loro profilo rispetto al progetto (da curriculum) | 8 |
| Tipologia di azioni svolte dai tutor e di azioni di curatela nei confronti dei progetti artistici | Coerenza del progetto di tutoraggio rispetto al progetto artistico presentato nell'ambito della Residenza per artisti nei territori | 8 |
| Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bando della residenza, candidatura spontanea, scelta diretta del curatore | Coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza, considerando anche le azioni di promozione e comunicazione finalizzate alla selezione degli artisti | 5 |
| Incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto, oltre il minimo del 20% | Rapporto tra i compensi degli artisti in residenza e il costo totale del progetto | 3 |
| Caratteristiche degli spazi a disposizione | Adeguatezza degli spazi a disposizione rispetto alle attività previste e all'accoglienza degli artisti | 5 |
| Qualità delle azioni di coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto | Coerenza e rilevanza delle azioni dirette al coinvolgimento delle comunità dei territori previste dal progetto, comprese le azioni di restituzione al pubblico del progetto di residenza e le azioni di formazione e ampliamento del pubblico | 6 |
| Capacità di sviluppare azioni con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo | Presenza e rilevanza di progetti in partenariato e di reti progettuali con: - altre residenze per favorire gli attraversamenti da parte degli artisti - altri soggetti regionali/nazionali/internazionali per favorire l'inserimento degli artisti/compagnie ospitati in residenza nel sistema dello spettacolo | 8 |
| Collaborazioni previste dal progetto con | Presenza e rilevanza delle collaborazioni con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori | 4 |

| | | |
|--|--|------------|
| operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, settore educativo, sociale, sanitario, imprenditoriale, artigianale,...) | | |
| TOTALE | | 100 |

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti secondo gli schemi di cui **all'allegato A e Allegato B**, e devono essere riferite alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio. Solo per l'anno 2025 le attività di residenza potranno concludersi entro il 31 marzo 2026. Qualora non fosse già stato indicato nell'istanza (Allegato A o Allegato B), il soggetto titolare che avesse necessità di concludere le attività entro il termine del 31/03/2026, deve trasmettere alla Regione Marche entro il 31/12/2025, la richiesta di una proroga.

L'invio dei consuntivi di attività è da effettuare:

- per il 2025 entro il 31 maggio 2026
- per il 2026 entro il 31 marzo 2027
- per il 2027 entro il 31 marzo 2028

L'invio dei programmi annuali di attività è da effettuare:

per il 2026 entro il 28 febbraio 2026
per il 2027 entro il 28 febbraio 2027.

Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da Mic e Regione a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.

Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La liquidazione dei contributi concessi dal Mic avviene in due quote: un anticipo del 60% della somma assegnata e un saldo fino al restante 40% a seguito della rendicontazione compatibilmente con le disposizioni finanziarie di bilancio vigenti.

La liquidazione sarà effettuata entro 30 gg dalla presentazione della documentazione, salvo eventuali richieste di integrazioni.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione del cofinanziamento regionale e statale verrà verificato se il soggetto beneficiario abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC-Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al beneficiario, si opererà attivando la procedura dell'intervento sostitutivo, cioè liquidando il cofinanziamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

11. REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
- c) mancata presentazione del rendiconto, salvo giustificati motivi, entro un anno dalla data di concessione;
- d) accertamento, in sede di rendicontazione che il finanziamento è diminuito ovvero che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso;
- e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, non autorizzata.

Il contributo può essere ridotto in fase di presentazione di variazioni sostanziali debitamente motivate, intervenute nel programma annuale che prevedono una riduzione per un importo superiore al 15% del costo annuale complessivo. In questo caso, la nuova quantificazione verrà approvata dalla Giunta regionale

Il cofinanziamento sarà rideterminato a consuntivo:

- 1) qualora il costo consuntivato dell'attività svolta riveli una diminuzione superiore al 20% rispetto al costo preventivato, il contributo verrà ridotto di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del 20%, fatto salvo che non siano intervenute variazioni sostanziali al programma di attività di cui al paragrafo 14 che necessitano di una riapprovazione;
- 2) qualora risulti superiore al 80% del costo complessivo consuntivato: in questo caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del 80%;
- 3) qualora risulti superiore al disavanzo costituito dalla differenza tra costi ammissibili e ricavi: in questo caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del disavanzo stesso.

12. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero della cultura e della Regione Marche in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il

progetto di Residenza, riportando il logo del Mic – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Marche, completi di lettering.

13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari di contributi, in aggiunta agli obblighi di legge, dovranno:

- a) comunicare tempestivamente alla Regione le variazioni indicate al paragrafo 14;
- b) informare la Regione della programmazione di eventi, attività e conferenze stampa di progetto con congruo preavviso, qualora le date non siano state indicate nel programma annuale già presentato;
- c) comunicare formale rinuncia al cofinanziamento stesso nel caso in cui si verifichi qualsiasi impedimento alla realizzazione del progetto, tramite PEC all'indirizzo:
regione.marche.culturaeimpres@emarche.it;
- d) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017: in particolare i beneficiari di cui all'art. 1, comma 125 della suddetta legge devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente. L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato;
- e) applicare la normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del personale artistico, tecnico, amministrativo assunto, anche a tempo determinato, con versamento di ogni contributo di legge e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, nonché le norme in materia fiscale e tributaria;
- f) conservare presso la propria sede legale copia di tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria per un periodo di cinque anni a partire dalla conclusione del progetto;
- g) fornire, alla Regione e ad altri referenti, individuati nell'ambito dell'accordo di programma interregionale 2025-2027, dati e informazioni anche in forma aggregata sull'andamento della propria attività ai fini dell'attività nazionale di monitoraggio e comunicazione del sistema delle residenze;
- h) impegnarsi a non utilizzare prodotti in plastica monouso, elencati all'art. 4 della direttiva (UE) 2019/904, in caso di somministrazione di cibi e bevande.

14. VARIAZIONI DI PROGETTO

Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione.

L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

15. CONTROLLI

I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di

equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE – GDPR, a tutela del diritto alla protezione dei dati, informa gli interessati sulle modalità del trattamento dei dati che verranno forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il delegato al trattamento è il Dirigente della Direzione Attività Produttive, imprese e cultura. La casella di posta elettronica da utilizzare per questioni relative ai trattamenti è direzione.culturaeimprese@regione.marche.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona – rpd@regione.marche.it.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per compiere l'istruttoria dei procedimenti al fine di erogare i contributi regionali relativi all'avviso.

Inoltre taluni dati potranno essere utilizzati, previo consenso, per l'invio di materiale informativo e di comunicazione da parte della Direzione Attività Produttive, imprese e cultura.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalle leggi regionali di riferimento (L.R. 4/2010 – L.R. 11/2009 – L.R. 7/2009 – L.R. 6/2022 – L.R. 8/2012 - L.R. 16/2012). I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR dai dipendenti della Regione Marche, individuati con atto formale, che agiscono sulla base di istruzioni scritte fornite dal dirigente in qualità di delegato del titolare.

Comunicazione e diffusione dati

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, anche con mezzi informatici.

I dati personali forniti saranno comunicati a Istituti Bancari, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento, per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti;
- disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Non è prevista la trasmissione di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali di cui al capo V del Regolamento 2016/679/UE.

Periodo di conservazione

Il periodo di conservazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è correlato al tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui l'amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge.

Diritti dell'interessato

Agli interessati spettano i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE di cui agli artt. 15 e ss., e potranno chiedere in particolare al delegato del trattamento sopra indicato o al Responsabile della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento 2016/679/UE).

Responsabile del procedimento

Claudia Lanari

071 8062334

claudia.lanari@regione.marche.it

Allegati:

Allegato A – Domanda di partecipazione per Centro di Residenza

Allegato B- Domanda di partecipazione per Residenza per Artisti nei territori

Allegato C – Modalità di Rendicontazione